



CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza del Sindaco n° 4 del 13/01/2021
Riferita alla Proposta N. 3

SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: MISURE RESTRITTIVE PER LA PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA VIRUS COVID - 19

IL SINDACO

VISTA la situazione di emergenza sanitaria internazionale in relazione alla quale è intervenuto il Governo con i Decreti Legge 23 Febbraio 2020 n.6, 25 Marzo 2020 n° 19 e ss. mm. e ii, i quali hanno introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTI:

- la determina sindacale n.46 del 4.11.2020, con la quale è stato costituito il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile);
- la legge n.100 del 12 luglio 2012 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n.59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
- il Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 “Codice di Protezione Civile” ;
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO CHE

- la città di Marsala è stata interessata da una recente impennata dei contagi da Covid 19 ;
- la crescente diffusione del virus impone l'adozione di misure di forte impatto nei confronti dei comportamenti a rischio, al fine di contenere l'evoluzione del contagio;

Visto l'articolo 5 dell'Ordinanza Contingibile ed urgente del giorno 8 Gennaio 2021 del Presidente della Regione, la quale attribuisce ai Sindaci la facoltà di disporre ulteriori misure limitative finalizzate al contenimento dei contagi, quali la chiusura al pubblico di strade e piazze nei centri urbani, ovvero ulteriori misure di regolamentazione dell'accesso agli esercizi commerciali:

RILEVATO CHE i principali luoghi di aggregazione sociale, soprattutto giovanili, insistono prevalentemente all'interno del centro storico e sono costituiti, in buona parte, da aree pedonali di ristrette dimensioni, le quali si saturano rapidamente alla presenza di pochi gruppi di persone, sicchè possono correttamente inquadrarsi nell'ambito della fattispecie prevista dall'art 1 comma 5) del DPCM 3 Dicembre 2020, quali strade o piazze nelle quali si possono creare situazioni di assembramento;

CONSIDERATO che alcune di dette aree, in relazione alla loro valenza monumentale e alla loro vocazione commerciale, sono ormai storicamente identificate come luoghi ad alta vitalità sociale, in cui i giovani si incontrano e si intrattengono - talvolta anche futilmente - in particolar modo nei fine settimana, dando vita alla cosiddetta "movida locale". Esse sono ormai abitualmente prescelte da moltissimi cittadini e turisti che vi si intrattengono per puro svago, dando origine a movimenti di persone di rilevante entità che sono incompatibili con l'obiettivo di contenimento della diffusione del virus COVID 19 e che possono essere impediti efficacemente solo disciplinando preventivamente l'accesso a dette aree, stante che l'intervento delle

forze di Polizia, se eseguito a posteriori dopo la formazione di consistenti assembramenti, può determinare possibili tensioni e problematiche di ordine pubblico, oltre a risultare tendenzialmente poco equo sotto il profilo sanzionatorio, in quanto le operazioni di identificazione e redazione di ogni singolo verbale di contravvenzione richiedono tempi tecnici non brevi, accresciuti dalla inevitabile tensione dialettica che si instaura all'atto della contestazione della violazione, durante la quale - di conseguenza - la maggior parte della platea dei contravventori è in grado di allontanarsi impunemente;

RITENUTO peraltro che talvolta risulta non agevole l'accertamento delle singole responsabilità da parte degli organi di Polizia, posto che in certe zone le situazioni di assembramento rilevate scaturiscono soprattutto dal sottodimensionamento dei luoghi rispetto al numero di persone che vi stazionano.

Ritenuto altresì di dovere accrescere il livello di attenzione nei confronti della gestione degli esercizi commerciali e di somministrazione, coinvolgendo attivamente i titolari nella attuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio epidemiologico

Considerato che nel vigente periodo emergenziale non è consentita la somministrazione presso i pubblici esercizi e che occorra stabilire una distanza di sicurezza minima rispetto ad essi, onde evitare che l'attività di asporto attualmente consentita si traduca in una impropria attività di somministrazione su area pubblica

Rilevato altresì che nelle aree antistanti gli uffici postali e bancari si formano costanti assembramenti che scaturiscono da improprie modalità di prenotazione del servizio imposte agli utenti, basate sulla tempistica di arrivo sul posto, con conseguente stazionamento del pubblico in attesa del proprio turno;

Considerato che l'inconveniente di cui al punto precedente è certamente ascrivibile al mancato utilizzo di applicazioni per la prenotazione a distanza del proprio turno, le quali - nel corrente periodo emergenziale in cui versa la città di Marsala - devono assicurare che l'utente arrivi sul posto nell'ora programmata preventivamente, corrispondente dunque al proprio turno di prenotazione, in modo da evitare lo stazionamento nell'area antistante l'ufficio di destinazione

Considerato che le medie e grandi strutture di vendita costituiscono luoghi a maggiore rischio di assembramenti interpersonali

Ritenuto che le circostanze, gli inconvenienti e le criticità prima descritte siano incompatibili con la esigenza inderogabile e indifferibile di contenere e mitigare il rischio epidemiologico, a tutela della salute pubblica, sicchè occorre introdurre ulteriori misure restrittive dirette al contenimento del contagio

VISTO l'art 1 comma 5) del DPCM 3 Dicembre 2020, il quale consente la chiusura al pubblico delle strade o piazze nelle quali si possono creare situazioni di assembramento, anche limitatamente ad alcune fasce orarie;

VISTA la relazione prot n° 1873 del giorno 8/1/2021 a firma del dirigente vicario della Polizia Municipale, della quale si condividono i contenuti ;

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000

VISTA la L. 833 del 23 dicembre 1978 recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 che dispone " il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale.. omissis.. nelle medesime materie sono emesse ...ommissis dal Sindaco ordinanze di carattere contingibili e urgenti con efficacia estesa.. al territorio comunale.";

VISTO l'art 5 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n° 5 del giorno 8 Gennaio 2021 del Presidente della Regione.

ORDINA

Le seguenti misure restrittive, con effetto immediato e fino al prossimo 31 Gennaio 2021, salvo proroga.

- 1) Le premesse e le motivazioni sopra riportate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2) L'attività di asporto, attualmente consentita, dovrà svolgersi nel rispetto della seguente prescrizione: in tutto il territorio cittadino è fatto divieto di stazionamento all'interno degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, distributori automatici di alimenti e bevande) che cedono a qualsiasi titolo alimenti e bevande per asporto, nonché nel raggio di 50 metri rispetto agli stessi.
- 3) Le medie e grandi strutture di vendita, previste dagli articoli 8 e 9 della L.R. 28/99 (es: supermercati e altre attività con superficie superiore a mq 150), fermi restando gli obblighi di informazione imposti dall'articolo 3 dell'Ordinanza Contingibile ed urgente del giorno 8 Gennaio 2021 del Presidente della Regione, dovranno munirsi di dispositivi conta persone e dovranno individuare un dipendente quale referente del servizio, il quale, in occasione dell'accesso ispettivo da parte delle forze di polizia preposte ai controlli, dovrà certificare sotto la propria responsabilità il numero di persone presenti all'interno del locale.

- 4) Gli esercizi di vicinato (attività con superficie inferiore a 150 mq) previsti dall'art. 7 della L. 28/99, ad integrazione degli obblighi di informazione imposti dall'art. 3 dell'ordinanza contingibile e urgente del giorno 8 gennaio 2021 del Presidente della Regione, dovranno tracciare all'interno dei locali stalli ben visibili per lo stazionamento del pubblico, distanti non meno di un metro, al fine di assicurare che l'attività si svolga nel rispetto dei limiti di distanziamento interpersonale imposti dalla vigente normativa in materia.
- 5) Nei pressi degli Uffici postali, bancari e del S.S.N. a maggiore afflusso di pubblico, laddove sia possibile realizzare stalli anche provvisori sulla pubblica via da parte della P.A., opportunamente distanziati, per consentire l'incolonnamento del pubblico in attesa del proprio turno, lo stazionamento prolungato potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza di detti stalli e sarà vietato in tutta l'area pubblica ad essi limitrofa, per l'intera ampiezza della strada.
- 6) Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 è disposto il divieto di accesso, movimento e stazionamento pedonale nelle seguenti vie e piazze, lasciando comunque libero l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private ivi ubicate:

Via XI Maggio;

Piazza della Repubblica;

Via L. Anselmi Correale;

Via Cammareri Scurti, tratto compreso tra la via XI Maggio e la via Garraffa, nonché Piazza Purgatorio;

Largo San Gerolamo;

Via Vaccari;

Via M.Rapisardi;

Largo Dittatura Garibaldina;

Via Fici;

Via Frazzitta;

Via A. D'Anna;

Via Curatolo Taddei;

Via G. Garibaldi ;

Via della Gancia.;

Via C. Isgrò;

Piazza Matteotti.

Ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, il quale costituisce una misura di prevenzione del rischio sanitario correlato all'emergenza epidemiologica COVID – 19, la polizia municipale potrà avvalersi dell'impiego di volontari prontamente disponibili, autorizzando l' utilizzo dei veicoli e delle attrezzature in dotazione, nonché l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di eventuali gazebo quali punti di interazione con la cittadinanza per il rilascio di informazioni e per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione all'adozione di comportamenti prudenti e consoni all'obiettivo della mitigazione del rischio sanitario.

- 7) Ai fini dell'attuazione del punto 6) dell'odierna ordinanza, i varchi di accesso alle zone interdette potranno essere chiusi con transenne e presidiati da personale delle associazioni di volontariato, preposto unicamente al rilascio di informazioni all'utenza e alla segnalazione istantanea di qualsiasi criticità alla Polizia Municipale. L'accesso e il movimento pedonale alle aree interdette di cui al punto 6) potrà avvenire solo in forma individuale, con eccezione per i componenti il medesimo nucleo familiare, e comunque al solo fine di raggiungere le abitazioni di residenza o gli esercizi commerciali legittimamente aperti, fermo restando il divieto assoluto di stazionamento nelle aree medesime.
- 8) La chiusura al pubblico delle seguenti piazze dove si svolgono tradizionalmente i mercati:
Piazza Fiera Strasatti nel giorno 15/01/2021 dalle ore 06.00 alle ore 13.00, consentendo comunque l'accesso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali legittimamente aperti,
Parcheggio Salato, nella giornata di domenica 17/01/2021 dalle ore 06.00 alle ore 13.00;
Area Attrezzata di Via degli Atleti, nei giorni 19 e 20/01/2021, dalle ore 06.00 alle ore 14.00.
- 9) In caso di violazione della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, gli organi di Polizia preposti al controllo procederanno alla immediata notifica del provvedimento e a diffidare contestualmente il trasgressore ad ottemperarvi, pena l'applicazione dell'articolo 650 del c.p.

- 10) L'inottemperanza alla presente Ordinanza, FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 650 c.p. qualora ne sussistano i presupposti, sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del D.L. N. 19 del 25 Marzo 2020 con il pagamento della somma da Euro 400 ad Euro 3000, con le modalità prescritte da quella norma.
- 11) Dare atto che, sulla base degli esiti e dell'impatto dell'odierno provvedimento, questa A.C. si riserva di adottare le ulteriori determinazioni del caso.

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di giorni 60 al TAR Sicilia oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.
- che copia della stessa sia trasmessa a S.E. il Prefetto, alle Forze di Polizia presenti sul territorio e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Il Responsabile dell'atto:F.to MENFI VINCENZO

Marsala, 13/01/2021

Il Sindaco
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale